

Società – Cooperative – Amministratori – Responsabilità
Cessazione dalla carica di amministratore – Efficacia – Opponibilità – Formalità

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 17 maggio 2021, n. 13221

"Non è ritenuta configurabile un'estensione di responsabilità nei confronti dell'amministratore dimissionario per comportamenti compiuti da altri amministratori in epoca successiva alle dimissioni, trattandosi di responsabilità per fatto proprio (anche se di natura omissiva) e correlata ad un adempimento (la richiesta d'iscrizione della causa di cessazione dalla carica di amministratore) posto dall'art. 2385, comma 3 c.c. a carico del collegio sindacale e che mai potrebbe essere compiuto dal dimissionario, ormai estraneo alla società".

In caso riguarda il vicepresidente – dimissionario - del Cda di una società cooperativa dichiarata fallita, citato in giudizio dal curatore per rispondere di una serie di illeciti: a) omessa ed irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, b) violazione degli obblighi gestori mediante un'illecita condotta di distrazione di liquidità per finalità estranee all'oggetto sociale, c) la mancata convocazione dell'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c

Nella fase di merito il vicepresidente dimissionario deduceva di non avere alcuna responsabilità per i fatti contestatigli in quanto avvenuti successivamente alla cessazione dalla sua carica per effetto delle dimissioni comunicate all'organo amministrativo, anche se non annotate nel registro delle imprese; secondo il vicepresidente i fatti dovevano essere addebitati esclusivamente agli altri amministratori rimasti in carica.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello ritenevano tuttavia l'amministratore dimissionario responsabile degli illeciti contestati, in solido con gli altri amministratori.

La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'amministratore dimissionario ritenendo che in caso di dimissioni dalla carica di amministratore, la mancata iscrizione delle stesse nel registro delle imprese è inopponibile alla società, ma non all'amministratore dimissionario, escludendo la responsabilità dell'amministratore per fatti accaduti dopo le sue dimissioni; ciò in base:

- al principio stabilito dall'art. 2385 c.c. secondo cui la rinuncia dell'amministratore alla carica debba essere comunicata per iscritto al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale e abbia effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, così come avvenuto nel caso in esame;
- al principio secondo cui la mancata iscrizione della causa di cessazione dalla carica nel registro delle imprese è inopponibile alla società ma non certo al dimissionario il quale non deve rispondere di fatti o illeciti commessi in epoca successiva alle sue dimissioni, anche nel caso in cui le stesse non siano state iscritte nel registro delle imprese.